

La revoca dell'aggiudicazione non costituisce un grave illecito professionale tale da imporre una motivazione specifica per l'ammissione del concorrente e non è qualificata come tale nel Codice Appalti del 2023

[TAR Lazio, sez. IV, 15.4.2024 n. 7406](#)

<<Con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l'offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che:

- in assenza di contestazioni durante la gara, *“la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa”*, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (cft., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);

- tale regola è destinata a *“subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile”*

(Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che *“spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione”* (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526);

- in ogni caso *“il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa”* (Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645).

Da tali principi si ricava che l’obbligo in capo alla stazione appaltante - la quale non ritenga la pregressa vicenda professionale (e/o la relativa omissione dichiarativa) incisiva della moralità professionale del concorrente - di motivare puntualmente le determinazioni di ammissione ricorre in due ipotesi specifiche:

- in presenza di contestazioni in gara mosse da altro concorrente;

- nell'ipotesi in cui l'illecito professionale presenti *“una gravidanza tale, per la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile”* (cft. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6703).

Nel caso di specie, non ricorre alcuna dei casi appena indicati in quanto, per un verso, non sono state sollevate contestazioni endoprocedimentali e, per l'altro, non può ritenersi che la vicenda in questione presenti una rilevanza tale da rendere obbligatoria una motivazione esplicita (che, peraltro, è stata, sia pur sinteticamente, espressa da ANAS).

A quest'ultimo riguardo va considerato che:

- la revoca dell'aggiudicazione per rifiuto dell'aggiudicataria di sottoscrivere il contratto non può essere considerata una vicenda professionale dotata, in astratto, di una particolare *“pregnanza”* ai fini della valutazione dell'affidabilità di un concorrente, come dimostra il fatto che tale ipotesi non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie integranti il grave illecito professionale tipizzate dal nuovo codice di cui al d.lgs. 36/2023;

- la parte ricorrente ha omissso di indicare le specifiche ragioni per le quali nel caso di specie tale vicenda possa effettivamente dirsi talmente significativa da minare l'affidabilità dell'aggiudicataria (la ricorrente si è, infatti, limitata a rilevare che *“siffatto comportamento costituisce*

*senz'altro un grave illecito professionale, che rende dubbia l'affidabilità della mandante Morelli, tanto che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato, con specifica e puntuale motivazione, da ANAS”), venendo così meno agli oneri di allegazione e prova poc' anzi richiamati;*

- il Consiglio di Stato (con sentenza 4 marzo 2024, n. 2112), nel respingere il ricorso proposto da Morelli avverso il provvedimento di revoca, ha comunque dato atto della indubbia complessità della situazione progettuale esistente al momento dell'aggiudicazione della gara in questione (*“dopo l'aggiudicazione, tra le parti è iniziata una fase di dialogo atteso che la stazione appaltante ... era dovuta intervenire alla sostituzione di alcuni elementi quali incroci e pali, già inclusi nei computi metrici di gara, e ciò nel periodo intercorrente tra la redazione del progetto e l'aggiudicazione della gara. Ne è conseguita la revisione di alcuni elementi del progetto e la rivisitazione degli stessi computi ...”*).

Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che la sintetica valutazione espressa dalla stazione appaltante di ammettere la parte controinteressata alla gara – nonché la valutazione della relativa omissione dichiarativa che, in base a quanto sopra osservato, può intendersi implicitamente avvenuta – si sottraggano alle ragioni di doglianza prospettate dalla ricorrente>>